

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO DELLA GRÀ**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLA GRÀ
Ente affidante	Comune di Frossasco – via Sergio De Vitis, 10 - 10060 Frossasco (TO)
Tipo di affidamento	Concessione di servizio, ai sensi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv) e dell'art. 165 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50.
Modalità di affidamento	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.
Durata del contratto	5 anni oltre a eventuale rinnovo di un ulteriore anno.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento di servizio già precedentemente gestito a mezzo di concessione di servizio
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Frossasco

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Giuseppe Buffo
Ente di riferimento	Comune di Frossasco – via Sergio De Vitis, 10 - 10060 Frossasco (TO)
Area/servizio	Servizio tecnico
Telefono	0121352104 interno 2
Email	ufficio.tecnico@comunefrossasco.it
Data di redazione	08/06/2020

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria. Per i servizi a rete bisogna altresì fare riferimento all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011.

Nel contesto normativo di riferimento vigente, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può pertanto avvenire in alternativa:

- ad un soggetto terzo, attraverso l'espletamento di procedura di gara, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- a società a capitale misto pubblico e privato, attraverso l'espletamento di procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (affidamento c.d. in house).

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, ha disposto che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma

anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il centro sportivo della Grà è struttura attrezzata con:

- un blocco spogliatoi (prefabbricato);
- campo da beach soccer;
- campo da beach volley;
- campo basket;
- pista pump track;
- percorso vita in legno;
- zona fitness con attrezzi metallici;
- spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic;
- chiosco bar privo delle attrezzature (bancone, tavoli, ecc.).

Il centro sportivo riveste una notevole valenza per il Comune di Frossasco, considerate le numerose attività sportive che si possono praticare e per le manifestazioni che, si presume, verranno organizzate a carattere sociale, sportive, ricreative e culturale, che vedranno coinvolte numerose associazioni, atleti, residenti e turisti.

In particolare, si chiederà al concessionario di formulare un progetto di gestione del servizio, che preveda:

- di garantire orari minimi giornalieri di apertura della struttura e, tenendo conto della stagionalità legata al tipo di attività sportive previste nel centro, un ampio calendario di apertura annuale;
- di garantire l'organizzazione di un numero minimo di eventi pubblici;
- l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attività di somministrazione (bancone bar, tavoli, sedie, ombrelloni, piatti, tazzine, ecc.).

Nell'ambito del progetto di servizio il concessionario dovrà indicare le tariffe proposte.

Il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali (artt. 4 e 5 della L.R. 38/2006 e s.m.i.) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A parità di punteggio, il servizio verrà affidato prioritariamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90 della L. 27.12.2002, n. 289.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente attraverso un soggetto privato (affidandola in concessione ad imprese pubbliche, miste o private).

Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può sostenere che le due definizioni rappresentino i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di *servizio pubblico* l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e più precisamente verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. In ogni caso la ratio degli obblighi di servizio va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

In particolare verrà richiesto al concessionario:

- di garantire l'apertura al pubblico con indicazione degli orari minimi e di organizzare eventi che promuovano le pratiche sportive e incentivino l'aggregazione sociale;
- di farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria del centro sportivo, sia per la parte ad accesso libero (comprendente il percorso vita in legno; zona fitness con attrezzi metallici; spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic), sia per quella relativa alle attività sportive accessibili solo su prenotazione (beach soccer; beach volley; basket e pista pump track);
- di prevedere agevolazioni per l'utilizzo delle strutture da parte di associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'Amministrazione comunale ritiene che il ricorso al libero mercato per individuare un soggetto gestore del centro sportivo sia la soluzione migliore per garantire una ottimale ed efficiente gestione dello stesso assicurando il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei cittadini di Frossasco.

Con l'affidamento ad un soggetto esterno (associazione sportiva, operatore economico, ecc.) si potrà garantire la continuità dell'erogazione del servizio, avere un unico interlocutore in grado di gestire più attività sportive e assicurare la corretta manutenzione degli impianti sia quelli a diretta fruizione del pubblico che quelli soggetti a prenotazione. Tali elementi costituiscono una adeguata ragione per procedere all'affidamento ad un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica.

La procedura di gara è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La scelta di affidare in concessione il servizio di gestione del centro sportivo della Grà attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica rispetta i principi di massima concorrenza tra gli operatori economici presenti sul mercato ed interessati al servizio.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a consentire di ottenere condizioni economiche vantaggiose, permette di realizzare miglioramenti nella prestazione dell'attività svolta attraverso le proposte contenute nei Progetti Tecnici presentati dai concorrenti.

Il canone di concessione verrà definito in sede di gara, sulla base delle offerte presentate (Il progetto di gestione sarà composto da un'offerta tecnica e da un'offerta economica).

Il concessionario avrà in disponibilità la struttura e potrà introitare le entrate derivanti dalla gestione delle attività sportive e degli eventi nel centro della Grà.

Saranno a carico del soggetto concessionario:

- il pagamento delle utenze (luce, gas metano, telefono, ecc);

- le spese di manutenzione ordinaria del centro sportivo, sia per la parte ad accesso libero (comprendente il percorso vita in legno; zona fitness con attrezzi metallici; spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic), sia per quella relativa alle attività sportive accessibili solo su prenotazione (beach soccer; beach volley; basket e pista pump track,);

- l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attività di somministrazione (bancone bar, tavoli, sedie, ombrelloni, piatti, tazzine, ecc.).

Le tariffe proposte dal concessionario nell'ambito della presentazione del progetto di servizio, verranno da questi direttamente incassate. Le tariffe dovranno essere orarie e dovranno prevedere agevolazioni per l'utilizzo delle strutture da parte di associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio.

Frossasco, il 08/06/2020

Il responsabile del servizio tecnico
(arch. Giuseppe Buffo)